



Il Ministro del turismo

Disposizioni applicative concernenti l'istituzione del Comitato nazionale per la promozione dell'Italia come destinazione turistica, ai sensi dell'articolo 31 della legge 27 dicembre 2023, n. 206

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “*Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*” e, in particolare, l'articolo 54-bis che trasferisce al Ministero del turismo le funzioni esercitate dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo in materia di turismo;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*” e, in particolare, l'articolo 6 concernente l'istituzione del Ministero del turismo;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022 recante “*Nomina dei ministri*”, con il quale la sen. Daniela Garnero Santanchè è stata nominata Ministro del turismo;

VISTO il decreto-legge del 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*”;

VISTO il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, recante “*Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche*” e, in particolare, l'articolo 25, comma 1, con il quale il Ministero del turismo è stato autorizzato a costituire la società per azioni “*ENIT S.p.A*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 177, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*”;

VISTO lo statuto sociale di ENIT S.p.A. approvato con decreto del Ministro del turismo del 29 novembre 2023;

VISTA la legge 27 dicembre 2023, n. 206 recante “*Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy*” e, in particolare, l'articolo 31;

RITENUTO di procedere all'attuazione del citato articolo della legge 27 dicembre 2023, n. 206, ai sensi del comma 2

DECRETA

Articolo 1 (Compiti)

1. Il Comitato nazionale per la promozione dell'Italia o di parti del suo territorio come destinazioni turistiche, di seguito denominato "Comitato", assume i seguenti compiti:
 - a) accrescere l'attrattività turistica dell'Italia e la competitività dell'intero settore turistico e agriturismo nazionale, anche con riferimento alla promozione del patrimonio idrotermale, ricettivo e turistico e alla valorizzazione delle risorse naturali e storico-artistiche dei territori termali, come individuati dall'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge 24 ottobre 2000, n. 323;
 - b) assicurare che la promozione dell'Italia o di parti del suo territorio come destinazioni turistiche avvenga entro una cornice unitaria;
 - c) assicurare il raccordo politico, strategico e operativo per coordinare le campagne di promozione all'estero dell'Italia, come destinazione turistica, anche nel caso in cui oggetto diretto dell'attività pubblicitaria sia una sola parte del territorio nazionale;
 - d) individuare e valorizzare località considerate minori ma aventi forte potenziale turistico, incoraggiando la creazione di itinerari secondari di valore e promuovendo la connessione tra i territori limitrofi, affermando l'identità locale italiana in identità competitiva;
 - e) promuovere la costituzione di forme di cooperazione locali e la realizzazione di un sistema turistico di destinazione, nonché della figura del *manager* di destinazione.

Articolo 2 (Composizione del Comitato)

1. Il Comitato è presieduto dal Ministro del turismo ed è composto dai seguenti membri, nominati con decreto del Ministro del turismo:
 - a) un rappresentante per ciascuna regione e provincia autonoma di Trento e Bolzano;
 - b) un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI).
2. In ragione delle materie oggetto dei lavori, alle riunioni del Comitato possono essere invitati a partecipare:
 - a) un rappresentante del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
 - b) un rappresentante del Ministero delle imprese e del *made in Italy*;
 - c) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
 - d) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
 - e) un rappresentante del Ministero della cultura;
 - f) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
 - g) un rappresentante del Dipartimento dello sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;
 - h) due o più rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative operanti nel settore dell'artigianato e del turismo, designati da queste ultime.
3. Al fine di valorizzare le località considerate minori ma aventi forte potenziale turistico, il Comitato può avvalersi, a titolo gratuito, della collaborazione di esperti in possesso di specifica e comprovata esperienza e competenza negli ambiti di attività indicati all'articolo 1.
4. I componenti del Comitato rimangono in carica per tre anni a decorrere dalla data della nomina e possono essere rinnovati una sola volta.
5. I componenti del Comitato si impegnano, al momento della designazione, ad evitare situazioni attuali o potenziali di conflitto di interesse, anche in relazione all'esame di singole questioni.

6. Il componente del Comitato che nel corso dell'anno non partecipa, senza giustificato motivo a più di tre riunioni, decade di diritto dalla carica e si provvede alla sua sostituzione con decreto del Ministro del turismo.

Articolo 3 (Programma dei lavori)

1. Il Ministro adotta, con cadenza annuale, un programma dei lavori conforme alle linee di azione amministrativa e agli obiettivi strategico-operativi indicati nella Direttiva annuale per l'azione amministrativa, in materia di promozione turistica dell'Italia.

Articolo 4 (Funzionamento del Comitato)

1. Il Comitato opera in forma plenaria e in forma ristretta.
2. Il Comitato riunito in forma plenaria è composto dai componenti di cui all'articolo 2. Il Comitato riunito in forma ristretta è composto dal Ministro, o suo delegato, nonché dai componenti di cui all'articolo 2, comma 1. Possono essere invitati a partecipare ai lavori del Comitato in forma ristretta altri componenti di cui all'art. 2, su richiesta del Ministro e in relazione agli argomenti in trattazione.
3. Il Comitato si riunisce, in forma plenaria di regola con cadenza semestrale e in forma ristretta una volta ogni trimestre. La partecipazione alle riunioni del Comitato può avvenire anche in modalità telematica.
4. Le riunioni del Comitato sono convocate dal Ministro con indicazione dell'ordine del giorno. Le riunioni sono validamente costituite se è presente almeno la maggioranza dei componenti del Comitato di cui all'art. 2 comma 1 e le relative delibere sono validamente adottate se ottengono il voto favorevole della maggioranza assoluta degli stessi. In caso di parità prevale il voto del Ministro.
5. Il Comitato può avvalersi di un ufficio di Segreteria composto da personale del Ministero del turismo, individuato dal Segretario generale del Ministero. Le risorse strumentali sono assicurate dalla Direzione generale controllo, regolamentazione, acquisti, formazione e professioni turistiche.

Articolo 5 (Supporto tecnico)

1. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 1 e, in particolare, quelle relative alla promozione delle politiche turistiche nazionali e dell'immagine unitaria dell'Italia come destinazione turistica, il Comitato può avvalersi, su indicazione del Ministro in sede di Comitato, del supporto tecnico di ENIT S.p.A.

Articolo 6 (Compensi)

1. I componenti effettivi ed eventuali del Comitato, ivi inclusi gli esperti, non hanno diritto ad alcun gettone di presenza, compenso, indennità, rimborso spese o emolumento comunque denominato.

Articolo 7
(Disposizioni finanziarie)

1. All'attuazione del presente decreto si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza ed è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del turismo nella sezione "Amministrazione trasparente".

IL MINISTRO DEL TURISMO